

CRISI DEL GIUDICATO E NUOVI STRUMENTI ALTERNATIVI DI TUTELA GIURISDIZIONALE. LA (NUOVA) TUTELA PROVVISORIA DI MERITO E LE GARANZIE COSTITUZIONALI DEL “GIUSTO PROCESSO”

Italo AUGUSTO ANDOLINA*

SOMMARIO: I. *Dalla centralità del giudicato alla autonomia della tutela provvisoria.* II. *Crisi dell’impianto tradizionale.* III. *Un “doppio binario” della giustizia civile?* IV. *“Due” modelli ed il sistema delle garanzie. Riflessioni sul connotato della “decisorietà” nell’ottica del ricorso straordinario ex articolo 111 costituzionale.* V. *Nozione di decisorietà della sentenza suscettibile di ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione.* VI. *Rilievi conclusivi.* VII. *Bibliografia.*

I. DALLA *CENTRALITÀ* DEL GIUDICATO ALLA *AUTONOMIA* DELLA TUTELA PROVVISORIA

a. La tradizione ci ha consegnato un impianto giurisdizionale incentrato sul giudicato.

Il processo ha come suo esito naturale (=risultato) la produzione di *certezze*.

Ciò vale —ovviamente— per il processo di cognizione (per molto tempo ritenuto l’area esclusiva ed esaustiva della *iuris dictio*: in ossequio al vetusto brocardo *iuris dictio in sola notione consisti*); ma vale altresì per il processo esecutivo: la cui progressiva giurisdizionalizzazione ha comportato, infatti, la soggezione dell’esecuzione ai “controlli cognitivi”, e però la riaffermazione del “primato” dell’accertamento sull’esecuzione forzata.

* Profesor de derecho procesal civil en la Universidad de Catania.

Di qui l'alto tasso di "stabilità" che connota il risultato della "attribuzione forzata" del bene dovuto. L'attribuzione è *stabile* (e però, sottratta di regola a contestazioni "postume") proprio perchè fondata sulla *certezza* del diritto fatto valere *in executivis*: certezza già verificata (antecedentemente all'esecuzione), ovvero verificabile attraverso la attivazione dei rimedi cognitivi esperibili in via (e nelle forme) dell'opposizione.

b. La "centralità" del giudicato si esprime poi —ed altresì— nel fatto che tutti gli ulteriori effetti del *dictum* giudiziale (anche se precedenti alla formazione del giudicato) si correlano tuttavia al giudicato medesimo.

Tale è il caso della "efficacia esecutiva": che, anche se cronologicamente precede (di regola) la stabilità del giudicato, trova pur sempre titolo in un accertamento giudiziale (poco importa, se a cognizione *piena* o a cognizione *sommaria*) idoneo al giudicato.

Tale —ancora— è il caso della "ipoteca giudiziale": che trova titolo ora in una condanna a cognizione piena, ora in una condanna a cognizione sommaria e/o parziale (*cf.* condanna generica e/o decreto ingiuntivo esecutivo) pur sempre idonea ad acquisire autorità di giudicato.

c. Lo stesso dicasi per gli effetti sostanziali correlati al processo e *dependenti* (appunto) dalla vicenda del processo: quale, ad esempio, la sterilizzazione della durata del processo, attuantesi merce la sospensione della prescrizione dal momento della proposizione della domanda giudiziale "fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio" (così l'articolo 2945 CC).

d. Tale, infine, è il caso delle misure cautelari, vuoi conservative che anticipatorie, che vivono e spiegano i propri effetti solo se strutturalmente (oltre che funzionalmente) correlate al giudizio di merito: epperò muoiono e perdono efficacia ove ad esse non segua tempestivamente il giudizio di merito, ovvero esso —una volta incardinato— si estingua, ovvero si definisca con un giudicato negativo sul punto della esistenza del diritto cautelato.

In conclusione: nell'impianto tradizionale, non soltanto il risultato complessivo e finale del giudizio riposa sul fondamento del giudicato; ma anche gli effetti, per così dire, interinali e provvisori si legittimano e consistono nella prospettiva del futuro giudicato.

II. CRISI DELL'IMPIANTO TRADIZIONALE

Il diffuso e crescente bisogno di una tutela giurisdizionale *effettiva*, e però *tempestiva* (in uno alla altrettanto crescente difficoltà del giudizio di merito a perseguire il risultato suo proprio in tempi ragionevoli) ha messo in crisi l'impianto tradizionale.

Per favorire siffatta (sempre più avvertita) esigenza di *effettività* sono state via via elaborate ed adottate nuove tecniche capaci di appagare meglio il bisogno di tempestività, incentrate su *percorsi procedurali semplificati*, a cognizione sommaria e —soprattutto— *disancorati dal giudicato*.

Due sostanzialmente le soluzioni concretamente praticate:

- a) Una prima soluzione si colloca all'interno della tutela di merito; e prevede percorsi procedurali a cognizione sommaria finalizzati alla formazione di un titolo esecutivo giudiziale, inidoneo al giudicato.
- b) Una seconda soluzione si colloca all'interno della tutela cautelare; e prevede la formazione di misure anticipatorie non necessariamente *strumentali* al giudizio di merito.

Fermiamo (in questa sede) l'attenzione sul fenomeno della (crescente) lievitazione della tutela provvisoria di merito.

Avvertiamo subito che trattasi di un fenomeno che si colloca fuori dagli schemi concettuali della c.d. "cognizione sommaria con prevalente funzione esecutiva", di chiovendiana memoria.

Detta cognizione, benché sommaria, conduce pur sempre al giudicato.

[Esempi "classici": procedimento monitorio, condanna con riserva delle eccezioni (giudizio cambiario e/o opposizione a precetto cambiario; eccezione di compensazione, di cui all'articolo 35 CPC; procedimenti per convalida di sfratto, di cui agli articoli 663 e 665 CPC)].

Il fenomeno della tutela provvisoria di merito è rappresentato significativamente da quei provvedimenti che, resi in esito a procedimenti semplificati (dunque sommarî), risultano dotati di forza esecutiva ultrattiva, indipendentemente dalla loro efficacia di giudicato. Antesignani tra questi provvedimenti sono quelli "temporanei ed urgenti... nell'interesse della prole e dei coniugi" che il presidente del tribunale può rendere in seno al giudizio di separazione *ex* articolo 708 CPC o a quello di divorzio *ex* articolo 4 l. num. 898/1970, i quali, essendo finalizzati ad anticipare la tutela di interessi parti-

colarmente rilevanti, risultano sin dalla loro pronuncia dotati di efficacia esecutiva destinata, a mente di quanto disposto dall'articolo 189 disposto articoli CPC, a permanere anche dopo l'estinzione del processo, sì da attribuire ad essi una propensione alla pressoché "stabile" regolamentazione del rapporto controverso.

Analogamente accade per quei provvedimenti che il presidente del tribunale può pronunciare ai sensi dell'articolo 148 CC a tutela del diritto al mantenimento della prole che, senza avere attitudine al giudicato, sono idonei a fornire una regolamentazione tendenzialmente definitiva degli interessi in conflitto. Ad essi la parte risultata soccombente potrà far seguire un giudizio a cognizione piena, in assenza del quale l'efficacia (esecutiva) del provvedimento è destinata a protrarsi indefinitamente.

Anche quando si tratti di provvedere alla somministrazione degli alimenti, "inché non sono determinati definitivamente il modo e la misura" degli stessi, il presidente del tribunale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 446 CC, può ordinare "un assegno in via provvisoria" che, com'è evidente, è di per sé idoneo a comporre gli interessi in gioco in modo tendenzialmente definitivo.

Ancora l'elencazione dei provvedimenti resi in esito ad un procedimento sommario, muniti di efficacia esecutiva ultrattiva, ma privi dell'attitudine al giudicato, può proseguire con il decreto di repressione della condotta antisindacale così come previsto nell'articolo 28 della l. num. 300/70. Si tratta anche in questo caso di un provvedimento idoneo ad acquisire un regime di stabilità degli effetti destinata a permanere fintantoché non si pervenga all'esito del giudizio oppositorio a cognizione piena, che però è solo eventuale.

Connotato comune ai provvedimenti appena elencati è dunque l'esigenza di assicurare una tutela urgente in considerazione del valore degli interessi sostanziali in gioco, pur sempre funzionale ad un procedimento da svolgersi a cognizione piena, senza essere ad esso strumentale, con la caratteristica, dunque, che la mancata instaurazione di tale giudizio, o la sua eventuale estinzione, non priveranno della efficacia esecutiva i provvedimenti che, pur privi dell'attitudine al giudicato, si dimostrano in grado di fornire una relativa "stabilità" di effetti.

Tale attitudine è rinvenibile in qualche misura anche nelle ordinanze anticipatorie di condanna, emanabili nel corso del processo a cognizione piena, introdotte nel codice di rito dalle riforme degli anni novanta (ordinanza anticipatoria di condanna di cui all'articolo 186 *bis* e ordinanza in-

giunzionale di cui all'articolo 186 *ter*) sulla falsariga di quanto già previsto nel rito del lavoro dall'articolo 423. Si tratta ancora di provvedimenti sommario-provvisori di condanna aventi un'efficacia che può proiettarsi ben oltre l'eventuale fenomeno di estinzione del giudizio di *plena cognitio* cui funzionalmente accedono, senza con questo mutare la propria efficacia in quella di "accertamento" (diversamente da quanto accade per la ordinanza post-istruttoria disciplinata dall'articolo 186 *qua-ter*). Anche per queste misure a carattere sommario-anticipatorio, esclusa la stabilità propria del giudicato (nonostante un diverso, seppur minoritario, orientamento dottrinario), la ultrattività dell'efficacia esecutiva ne evidenzia il carattere di "autonomia" rispetto al procedimento di *plena cognitio* nel quale pure si inseriscono. "Autonomia" che in misura più o meno marcata contraddistingue tutti i provvedimenti appena elencati, ma che è particolarmente avvertito in quello che può essere indicato oggi quale unico esempio, nell'ordinamento italiano, di giurisdizione sommaria finalizzata alla produzione di un provvedimento di condanna con immediata efficacia esecutiva, ma privo dell'attitudine al giudicato, previsto, limitatamente alla materia societaria, dall'articolo 19 d.lgs. num. 5/2003, a mente del quale, a chiusura di un procedimento caratterizzato dalla *summaria cognitio* ed al ricorrere di determinati presupposti speciali di ammissibilità, può essere pronunciata un'ordinanza che, se non impugnata, non è destinata a dar luogo ad un accertamento vincolante ai sensi dell'articolo 2909 CC, pur fornendo già al creditore un titolo esecutivo giudiziale, la cui sussistenza è destinata a divenire incontestabile, senza essere vincolante circa i profili di merito.

Può dunque a ragione ritenersi che nel sistema italiano sono presenti ormai e coesistono due modelli di processo civile:

- Uno finalizzato al giudicato.
- l'altro preordinato alla produzione, immediata e provvisoria, di effetti pratici (disancorati dal giudicato).

Radicalmente diversi (o meglio, *differenziati*) sono i percorsi procedurali dell'uno e dell'altro "modello":

- Quanto alla *forma* del processo.
- Quanto al ruolo del *giudice*.
- Quanto al regime delle *prove*.

- Quanto alla scansione temporale delle fasi e (più in generale) al regime delle *preclusioni*.

L'uno è orientato alla definizione della controversia mediante l'accertamento: la stabilità ed incontrovertibilità del giudicato.

L'altro si alimenta di un giudizio di mera *verosimiglianza* e mira alla composizione immediata del conflitto privilegiando, ed attuando, il “valore” della effettività del provvedimento giustiziale.

III. UN “DOPPIO BINARIO” DELLA GIUSTIZIA CIVILE?

È dunque presente, nel sistema positivo italiano, un “doppio binario” della giustizia civile.

Da un canto un binario “a... scartamento ridotto”, a bassissima velocità che conduce —in tempi assai lunghi— al giudicato, e governato:

- Dalla tipicità delle forme.
- Da un rigido regime di preclusioni e di scansioni in fasi concentrate.
- Da una istruzione probatoria improntata al rispetto di rigide regole formali.
- Da un equilibrato rapporto di forza tra le parti (tra di loro) e tra le parti e il giudice.
- Da un rigido regime dei “nova”; eccetera.

E, dall'altro, un binario ad “alta velocità” organizzato sulla base:

- Di un procedimento altamente deformalizzato.
- Di un incisivo potenziamento della posizione del giudice.
- Dell'utilizzo di prove atipiche.
- Di una tendenziale attenuazione del regime di preclusione.
- Di una altrettanto tendenziale “apertura” ai “nova”.

L'uno tende alla definizione della lite mediante un accertamento destinato ad acquisire autorità e forza di giudicato; l'altro tende a comporre il conflitto mediante provvedimenti provvisori disancorati dal giudicato, ma immediatamente produttivi di effetti e quindi tempestivamente idonei ad assicurare un assetto giuridico agli interessi in conflitto.

L'uno privilegia l'esigenza del "far bene", ispirandosi al valore della *certezza*; l'altro, (privilegia) l'esigenza del "far presto", ponendosi in sintonia con il valore della *effettività*.

IV. "DUE" MODELLI ED IL SISTEMA DELLE GARANZIE. RIFLESSIONI
SUL CONNOTATO DELLA "DECISORIETÀ" NELL'OTTICA DEL RICORSO
STRAORDINARIO EX ARTICOLO 111 COSTITUZIONALE

Sorge a questo punto un dubbio (ed una sottesa preoccupazione): il binario ad alta velocità garantisce la sicurezza —starei per dire la incolumità— dei viaggiatori/parti allo stesso modo che il binario a scartamento ridotto?

Il sistema delle garanzie —pensato e costruito in funzione del primo dei due modelli— è estensibile, e fino a che punto, anche al secondo?

In particolare, può ritenersi altrettanto garantito il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti provvisori?

La risposta fin qui data è stata sempre di segno negativo. Si è sempre osservato, infatti, che detti provvedimenti, in quanto inidonei al giudicato, difettano del connotato della "decisorietà"; e proprio in quanto tali non sono soggetti al ricorso straordinario *ex* articolo 111 costituzionale.

Per costante ammaestramento della Suprema Corte, soltanto le pronunce *decisorie* incidenti su diritti soggettivi e/o su *status* sono impugnabili in cassazione; e decisori sono soltanto i *dicta* giudiziali idonei al giudicato. Al contrario, i provvedimenti provvisori e/o cautelari anticipatori *non* sono decisori proprio perchè *ancillari* rispetto al giudicato, ad esso correlati e subordinati, e da esso destinati ad essere *assorbiti*.

L'impianto così ricostruito ha una sua indubbia coerenza. Coerenza che, tuttavia, vacilla, e rischia di incrinarsi, nel momento in cui quei provvedimenti (per l'innanzi *ancillari*) si affrancano dalla subordinazione (quantomeno strutturale) al giudicato ed acquisiscono un più elevato tasso di autonomia.

In particolare, la *ultrattività* (sempre più riconosciuta, da ultimo, ai provvedimenti *de quibus*) riduce sensibilmente la distanza che (fino a ieri) separava questi provvedimenti (*lato sensu*, provvisori) dalle pronunce decisorie in senso proprio.

A questo punto, se non si vuole regredire sul terreno delle garanzie costituzionali del processo civile, bisognerà —probabilmente— *ripensare* la c.d. decisorietà.

V. NOZIONE DI DECISORIETÀ DELLA SENTENZA SUSCETTIBILE DI RICORSO STRAORDINARIO EX ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE.

In base all'articolo 111, 7o. comma della Costituzione, il ricorso straordinario in Cassazione per violazione di legge può essere esperito contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale.

È ormai regola consolidata quella secondo la quale il termine "sentenza" contemplato da siffatto precetto costituzionale vada inteso in senso sostanziale.

Sin dalla ormai nota sentenza del 30 luglio 1953, num. 2593 delle sezioni unite della Cassazione, si ritiene che siano suscettibili d'impugnazione mediante ricorso straordinario in Cassazione quei provvedimenti giurisdizionali che, se pur privi della veste formale di sentenza, ne presentino tuttavia i caratteri sostanziali della decisorietà e della definitività. Detti provvedimenti, cioè, devono avere inciso su diritti soggettivi e/o su *status* (decisorietà) e devono esplicitare effetti di giudicato, non essendo soggetti ad alcuna altra impugnazione al di fuori del ricorso straordinario (definitività). Pertanto, dovranno ritenersi esclusi dall'applicazione del rimedio *de quo* i provvedimenti camerale o di volontaria giurisdizione (sempre revocabili e modificabili a mente dell'articolo 742 CPC), i provvedimenti cautelari (strumentali, provvisori e non definitivi), i provvedimenti ordinatori (aventi contenuto meramente processuale).

In realtà, alla luce della più recente giurisprudenza tale affermazione non risulta del tutto condivisa. Così, i giudici di legittimità hanno ritenuto che talune figure di provvedimenti camerale (e ci si riferisce in particolare a quelli qualificati come plurilaterali in quanto vòlti alla composizione di più interessi coinvolti)¹ benchè revocabili e modificabili *ex* articolo

¹ *Cfr.* in tal senso Cassazione S.U., num. 2287/98, Cassazione, num. 11582/02, Cassazione, num. 9484/02; Cass. num. 24265/04, nonché, più di recente, Cassazione S.U. 28 settembre 2006, num. 22216. In quest'ultima pronuncia i giudici di legittimità chiariscono che la decisorietà dei provvedimenti camerale sussiste non solo quando il giudice statuisce su un diritto o *status* risolvendo un conflitto di interessi tra soggetti contrapposti, ma anche quando compone conflitti, la cui soluzione porta non alla prevalenza di una de-

742 CPC, non sarebbero tuttavia prive dei requisiti sostanziali della decisorietà e della definitività, purché siano revocabili e modificabili non per qualsiasi motivo, ma solo limitatamente a fatti sopravvenuti che facciano venir meno i presupposti che avevano giustificato la loro emanazione. In sostanza, talune decisioni godrebbero di un regime di stabilità tale da renderle idonee ad un giudicato *rebus sic stantibus* ed il loro rigetto potrebbe ledere irreversibilmente l'interesse protetto dalle norme che le contemplano.²

Anche rispetto alle misure cautelari non è mancato in dottrina un orientamento,³ rimasto invero isolato, che le ha ritenute impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, sulla base del rilievo che tali provvedimenti incidano su diritti soggettivi e spesso anche in maniera irreversibile.⁴ Al pari dei provvedimenti camerati, anche dette misure sarebbero idonee a spiegare efficacia di giudicato *rebus sic stantibus*, in quanto, in base all'articolo 669 *decies* (come modificato dalla legge num. 80/2005), possono essere modificate e revocate o per mutamenti nelle circostanze (e quindi per sopravvenienze) oppure per fatti anteriori, ma di cui si sia acquisita conoscenza solo posteriormente alla loro emissione. Ne seguirebbe perciò una vera e propria preclusione per quei fatti anteriori già allegati ed esaminati in sede di adozione del provvedimento oppure rispetto ai quali manca la prova della loro conoscenza successiva.

In realtà, di tutt'altro avviso è la giurisprudenza prevalente, che è costante nell'escludere il rimedio di cui all'articolo 111 costituzionale avverso i provvedimenti cautelari in ragione della loro provvisorietà e strumentalità rispetto al giudizio di merito.⁵ E, comunque, non va trascurato che detti provvedimenti, a differenza di quelli camerati, sono destinati ad essere assorbiti dalla sentenza di merito; il che basta a rendere poco con-

lle situazioni giuridiche contrapposte, ma è funzionale all'unico interesse coinvolto (che nel caso di specie va ravvisato nell'unità familiare e nella reciproca assistenza dei suoi membri). In senso contrario però Cassazione 4 marzo 2005 num. 4798.

² *Cfr.* in tal senso la recente sentenza della Cassazione dell'11 gennaio 2006, num. 396, nonché Cassazione, num. 11951/03 e Cassazione, num. 8510 e 8411/02, implicitamente suffragate da Cassazione, nums. 17194/03, 9088/02, 11624/01.

³ Granata R., "Articolo 669 terdecies e ricorso per Cassazione ex articolo 111 costituzionale", *Giustizia Civile*, fasc. II, 2006, p. 75.

⁴ Come ha sottolineato la stessa Corte costituzionale nella sentenza 6 maggio 1996, num. 148.

⁵ In tal senso Cassazione S.U. 24 gennaio 1995, num. 824; Cassazione S. U., 8 marzo 1996, num. 1832; Cassazione S.U., 23 gennaio 2004, num. 2145.

divisibile il riconoscimento di una loro efficacia di giudicato seppur “provvisorio”.

L’assunto, in base al quale la decisorietà, quale requisito indispensabile per l’esperibilità del rimedio ex articolo 111 costituzionale., presupponga che un dato provvedimento sia espressione del potere-dovere da parte del giudice di risolvere controversie nelle quali siano coinvolti contrapposti interessi, deve sicuramente portare ad escludere tale requisito rispetto ai provvedimenti di rito. Invero, secondo un orientamento minoritario, qualora detti provvedimenti siano lesivi di diritti soggettivi processuali, quali il diritto d’azione ed in particolare il diritto al riesame da parte di un giudice diverso rispetto a quello che ha emanato il provvedimento impugnato, sarebbe configurabile una decisorietà in senso processuale rilevante ai fini dell’ammissibilità del rimedio *de quo*.⁶ Tale ammissibilità viene invece del tutto esclusa dall’orientamento maggioritario in base al rilievo che il diritto soggettivo processuale, in quanto funzionale alla tutela di situazioni di diritto sostanziale, non può godere di una tutela autonoma.⁷

Senza dubbio, la enucleazione in via giurisprudenziale della nozione di decisorietà in senso processuale esprime l’esigenza di rafforzare la funzione nomofilattica della Cassazione in modo da garantire maggiormente l’attuazione del principio di legalità e di certezza del diritto. Tuttavia un’interpretazione fedele alla *ratio* sottesa al precetto costituzionale in questione impone di utilizzare il rimedio *de quo* solo in ipotesi eccezionali, pena altrimenti lo svilimento della sua natura di mezzo straordinario d’impugnazione.

VI. RILIEVI CONCLUSIVI

L’impulso dato alla tutela provvisoria di merito —teso ad appagare l’esigenza, sempre più avvertita, di una tutela giurisdizionale *effettiva*, e quindi *tempestiva*— prefigura ormai un nuovo scenario, all’interno del quale la composizione dei conflitti, e però la salvaguardia in sede giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e/o degli *status*, non sempre —né necessariamente— risulta affidata a decisioni capaci di attingere autorità e sta-

⁶ Così Cassazione, 16 marzo 1993, num. 3127.

⁷ *Cfr.* in tal senso Cassazione, 9 settembre 1996, num. 8178, Cassazione S.U., 15 luglio 2003, num. 11026, Cassazione S.U., 3 marzo 2003, num. 3073.

bilità di *res iudicata*. Soccorrono, per contro, a quest'effetto nuove (e sempre più diffuse) misure provvisorie di merito, rese in esito a percorsi procedimentali sommari, munite di forza esecutiva, seppure inidonee alla formazione del giudicato; e tuttavia dotate: *a*) e di una proiezione temporale di effetti (c.d. *ultrattività*) oltre i limiti segnati dallo stesso procedimento (all'interno del quale esse si sono formate), e *b*) di una qual certa *stabilità* di effetti, ancorata alla clausola *rebus sic stantibus*.

E non basta. Come si è già notato, dette misure sono altresì assistite da un più elevato tasso di *autonomia*: per effetto del quale, esse sono ormai disancorate dal nesso di strumentalità (che, per l'innanzi, le legava e subordinava alla pendenza ed alla definizione del giudizio di merito); e —quindi— dotate (per così dire) di vita propria, e non già necessariamente destinate a coesistere (in via subalterna) con il giudizio di merito, per esser poi *assorbite* (e, comunque, superate) dalla correlativa pronuncia.

Detto fenomeno impone, quindi, all'interno del sistema processuale italiano (siccome postulato segnatamente dalla carta costituzionale), una rilettura (in particolare) dell'articolo 111 della Costituzione, e però una ridefinizione dei limiti di operatività del sindacato di legittimità (previsto da detta norma).

Se, per il passato, era ragionevole riservare il rimedio del ricorso straordinario per cassazione (di cui al citato articolo 111 della Costituzione) ai soli provvedimenti decisori di merito idonei ad acquisire autorità di giudicato (e non altrimenti impugnabili): sul rilievo che i (diversi) provvedimenti provvisori di merito fossero *ancillari* rispetto al giudicato, ad esso strumentalmente correlati e subordinati, e da esso destinati ad essere *assorbiti*. Oggi, in presenza di provvedimenti che —seppur inidonei alla formazione del giudicato— *decidono* pur sempre su situazioni giuridiche soggettive e/o su *status*, spiegano forza esecutiva e producono effetti dotati di *autonomia* e *ultrattività*, nonché di (relativa) *stabilità* (nei limiti segnati dalla clausola *rebus sic stantibus*), appare doveroso allargare le maglie del sindacato di legittimità, e ritenere quindi impugnabili con ricorso straordinario per cassazione anche i (nuovi) provvedimenti provvisori di merito.

Una diversa conclusione sul punto arrecherebbe un grave *vulnus* al sistema delle garanzie —postulato dalla Costituzione— ed espungerebbe dal modello di “giusto processo” il (pur crescente) fenomeno della tutela provvisoria di merito.

VII. BIBLIOGRAFIA

- ANDOLINA, I., “Giurisdizionalità “originaria” e giurisdizionalità “indotta” dei procedimenti”, *Rivista di Diritto Processuale*, 1990.
- , “Processo ed effettività della tutela giurisdizionale”, *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, Milán, 2004, vol. I.
- , “New perspectives for provisional measures”, *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milán, 2005, t. II.
- , “Il «giusto processo» nell’esperienza italiana e comunitaria”, *Revista de Processo*, San Paulo, núm. 126, 2005.
- , “Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano”, *Rivista dell’Esecuzione Forzata*, fascicolo 1, 2006.
- , *Intervento svolto nel XXV Convegno Nazionale dell’Associazione fra gli Studiosi del Processo Civile*, tenutosi a Cagliari 7-8 ottobre 2005, sul tema de “Le prove nel processo civile”, Milán, 2007.
- y VIGNERA G., *I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano*, Turín, 1997.
- VIGNERA, G., “Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del «nuovo» articolo 111 costituzionale”, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2003.
- TROCKER, N., “Il nuovo articolo 111 costituzionale e il “giusto processo” in materia civile: profili generali”, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2001.